



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 84

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Resp. Proced.: dott. M. Fontana

Resp. Istrut.: dott.ssa M. E. Pinto

**OGGETTO: sentenza TAR
Lombardia n. 02941/2025**

Cari Presidenti,

sono lieto di comunicarVi che lo scorso 15 settembre 2025 il Tar Lombardia - Milano, Sezione III, a conclusione del giudizio di impugnazione instaurato da questa Federazione e dall'OMCeO di Milano avverso la D.G.R. della Regione Lombardia n. XII/3392 del 11 novembre 2023, in materia di esercizio temporaneo della professione sanitaria in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero, ha pronunciato una sentenza che si pone a baluardo della tutela della salute pubblica, della salvaguardia dei professionisti e del corretto esercizio della professione medica.

La suddetta sentenza riconosce e valorizza il ruolo della FNOMCeO che, quale ente esponenziale a garanzia della categoria degli iscritti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale, ha il potere-dovere, unitamente agli Ordini professionali:

- di verificare la sussistenza di un'adeguata formazione e competenza degli iscritti all'Albo,
- nonché di far rilevare che coloro che esercitano la professione in Italia, in deroga alla procedura ordinaria di riconoscimento dei titoli da parte del Ministero della salute, non solo determinano una disparità di trattamento con i medici muniti di una qualifica specialistica conseguita in Italia ma espongono la collettività all'esercizio della professione da parte di "soggetti potenzialmente non qualificati".

In tal senso, infatti, il giudice amministrativo sottolinea che la Regione Lombardia, con la delibera impugnata, "non si è limitata a derogare ai profili procedurali" ma è andata oltre, autorizzando il riconoscimento delle qualifiche estere



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

in assenza di una verifica puntuale dei requisiti sostanziali per l'esercizio della professione, così come previsti dal D.Lgs. n. 206/2007, verifica imprescindibile in vista della tutela del valore fondamentale della salute di cui all'art. 32 della Costituzione.

In particolare, il TAR afferma che la deroga avrebbe riguardato le procedure amministrative, restando impregiudicati i requisiti sostanziali fissati dalle norme europee e nazionali per poter esercitare una professione sanitaria in Italia.

Pertanto, alla luce di quanto affermato, questa Federazione auspica che si approvi rapidamente, così come richiamato nella sentenza, l'intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, volta a disciplinare in maniera uniforme la procedura non solo amministrativa ma anche quella sostanziale di verifica dei titoli conseguiti all'estero da parte di coloro che vogliono esercitare temporaneamente la professione in Italia.

In ogni caso, è opportuno precisare che gli effetti della sentenza in esame sono limitati alle istanze di riconoscimento presentate ai sensi della delibera oggetto di impugnazione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Allegato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.